

**AVVISI**  
**ANNO 2024\***

\* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2022, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

# AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ARPAL UMBRIA

## Presidente

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

### Riferimenti normativi

- l.r. 1/2018 (artt. 17, 18) \*
- l.r. 11/1995

<b>Nomina</b>	<b>Scadenza</b> (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	<b>Durata incarico</b>	<b>Termine presentazione candidatura</b>
Presidente	24 ottobre 2024	3 anni (comunque non oltre la durata della legislatura regionale - rinnovabile una sola volta)	<b>30 settembre 2024</b>

### Requisiti specifici

Elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato.

### Compenso

Determinato dalla Giunta regionale nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

---

\* **l.r. 1/2018** - Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.

#### Art. 17

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Direttore;
  - d) il Collegio dei revisori.

#### Art. 18

(Presidente)

1. Il Presidente, scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
3. Il trattamento economico del Presidente è determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale di ARPAL Umbria.
5. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, e trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 23, comma 2."

**Riferimenti normativi**

- l.r. 1/2018\* (artt. 17, 18 bis)
- l.r. 11/1995

<b>Nomina</b>	<b>Scadenza</b> (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	<b>Durata incarico</b>	<b>Termine presentazione candidatura</b>
2 componenti	24 ottobre 2024	3 anni (comunque non oltre la durata della legislatura regionale - rinnovabile una sola volta)	<b>30 settembre 2024</b>

**Requisiti specifici**

- Un componente è scelto tra personalità in possesso di comprovata esperienza e professionalità nell'ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro.
- Un componente è scelto tra personalità in possesso di comprovata esperienza e professionalità nel campo della formazione professionale.

**Compenso**

Determinato dalla Giunta regionale nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

---

\* **l.r. 1/2018** - *Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro*

**Art. 17**

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Direttore;
  - d) il Collegio dei revisori.

**Art. 18 bis**

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal Presidente da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995. L'incarico è rinnovabile una sola volta ed in ogni caso la durata non può eccedere quella della legislatura regionale. I due membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità, uno dei quali nell'ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro e il secondo nel campo della formazione professionale. I membri cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari decaduti dalla carica o deceduti.
2. Al termine di ciascuna legislatura il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Ai membri del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e delibera su proposta del Direttore i seguenti atti:
  - a) il regolamento di organizzazione;
  - b) il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
  - c) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
  - d) l'articolazione organizzativa;
  - e) il regolamento di contabilità;
  - f) il bilancio preventivo e il relativo assestamento;
  - g) il conto consuntivo;
  - h) la relazione annuale sulle attività svolte."

## AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TERNI 3

### Comitato di gestione

(inserito con determinazione dirigenziale 16 settembre 2024, n. 9805)

#### Riferimenti normativi

- l. 157/1992 (art. 14, comma 11)\*
- l.r. 14/1994 (art. 11, comma 1)\*\*
- r.r. 6/2008 (artt. 4 e 5)\*\*\*
- l.r. 11/1995

Designazione	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Tre componenti	4 anni (I componenti possono essere riconfermati)	<b>30 settembre 2024</b>

#### Compenso

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché il rimborso spese, debitamente documentate, in caso di partecipazione a missioni.

#### \* l. 157/1992

##### "Art. 14, comma 11

Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,
- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica."

#### \*\* l.r. 14/1994

##### "Art. 11, comma 1 – Organi di gestione

Per ciascun ambito territoriale di caccia l'amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157."

#### \*\*\* r.r. 6/2008

##### "Art. 4 – Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Regione e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:

- sei designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- sei designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti anagraficamente a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - 1) due membri per un numero di iscritti superiore al quaranta per cento;

- 2) un membro per un numero di iscritti fino al quaranta per cento;
- c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;
- d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui tre designati dalla Regione e uno designato dall'ANCI.

**Art. 5 - Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione.**

1. La Regione provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.
2. La Regione può procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.
3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.
4. Il Comitato di gestione può istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.
5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.
6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.
- 6 bis. Per l'approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e le decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C.".

# AGENZIA FORESTALE REGIONALE

## Amministratore unico

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

### Riferimenti normativi

- l.r. 18/2011 (artt. 21, 22 e 23)\*
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	Fine legislatura **	3 anni (comunque non oltre la durata della legislatura regionale - rinnovabile una sola volta)	<b>31 ottobre 2024</b>

### Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale.

### Incompatibilità specifiche

L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

### Compenso

Indennità stabilita dalla Giunta regionale in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.

---

\* **l.r. 18/2011** - Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative

"**Art. 21** - *Organi dell'Agenzia.*

1. Sono organi dell'Agenzia:
  - a) l'Amministratore unico;
  - b) il Collegio dei revisori legali.

**Art. 22** - *Amministratore unico.*

1. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1 in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.
4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

**Art. 23** - *Compiti dell'Amministratore unico.*

1. L'Amministratore unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia e in particolare:

- a) adotta il regolamento di organizzazione nel quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per definire la dotazione organica, previa concertazione con le rappresentanze sindacali;
- b) elabora il programma annuale di attività e lo trasmette alla Giunta regionale la quale lo approva, previa trasmissione, da parte della Giunta stessa, al Consiglio regionale e previa acquisizione del parere del CAL;
- c) adotta il bilancio di previsione e il conto consuntivo e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, allegando la relazione del Collegio dei revisori legali di cui all'articolo 24, comma 2;
- d) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;
- d-bis) adotta il regolamento di contabilità e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione;
- e) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;
- f) redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale che la trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio regionale per la presa d'atto, dando conto anche del controllo esplicito dal Collegio dei revisori legali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
- g) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all'Agenzia;
- h) cura le relazioni sindacali;
- i) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, nel rispetto delle norme della presente legge e degli atti di cui alle lettere a) e b);
- l) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
- m) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, compresa la funzionalità delle strutture organizzative, e provvede alla valutazione del personale.”.

\*\* **Art. 15 c.1 l.r. 11/1995** - *Scadenza per fine legislatura.*

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

*Omissis.*

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

*Omissis.”.*

**Direttore***(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)***Riferimenti normativi**

- l.r. 1/2018\* (artt. 17, 19)
- l.r. 11/1995

<b>Nomina</b>	<b>Scadenza</b> (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	<b>Durata incarico</b>	<b>Termine presentazione candidatura</b>
Direttore	Fine legislatura **	5 anni (comunque non oltre la durata della legislatura regionale - rinnovabile)	<b>31 ottobre 2024</b>

**Requisiti specifici**

Possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla l.r. 1/2018, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private.

**Compenso**

Determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali. L'incarico ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Con contratto di diritto privato sono disciplinati termini e condizioni del rapporto di lavoro.

---

\* **l.r. 1/2018** - *Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro*

**Art. 17**

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Direttore;
  - d) il Collegio dei revisori.

**Art. 19**

(Direttore)

1. Il Direttore di ARPAL Umbria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995 in quanto compatibili.
2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali e gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ARPAL Umbria.
5. Il Direttore è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARPAL Umbria in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione e a tal fine annualmente predispone apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Direttore esercita, altresì, i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.
6. Il Direttore, inoltre:
  - a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
  - b) dispone l'utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
  - c) cura le relazioni sindacali;
  - d) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL;
  - e) propone al Consiglio di amministrazione gli atti di cui all'articolo 18 bis, comma 3;
  - f) esercita, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL Umbria.

7. In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito da altro dipendente dell'ARPAL Umbria di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui all'articolo 21.

8. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente.”.

\*\* ai sensi dell'art. 19, comma 2 della l.r. 1/2018, *“al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale”*

**Riferimenti normativi**

- l.r. 19/2010 (artt. 3, 4 e 5)\*
- l.r. 11/1995

<b>Designazione</b>	<b>Scadenza</b> (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	<b>Durata incarico</b>	<b>Termine presentazione candidatura</b>
2 componenti	Fine legislatura **	Legislatura regionale (i componenti possono essere riconfermati una sola volta)	<b>31 ottobre 2024</b>

**Requisiti specifici**

Possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.

**Compenso**

Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.

**\* l.r. 19/2010****Art. 3 – Organi dell'ATER regionale**

- 1.** Sono organi dell'ATER regionale:
- a) il Consiglio di amministrazione;
  - b) il Presidente;
  - c) il Collegio dei revisori dei conti.

**\*\*Art. 4 - Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due designati dalla Giunta regionale, due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni ed uno nominato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa che individua anche il Presidente e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Al Presidente dell'ATER regionale è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari al trenta per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.
5. Il Consiglio di amministrazione si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola volta."

**Art. 5 – Compiti del Consiglio di Amministrazione**

- 1.** Il Consiglio di amministrazione:
- a) stabilisce le linee d'indirizzo generali dell'ATER regionale, fissa gli obiettivi annuali e pluriennali ed approva i piani attuativi d'intervento in armonia con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;
  - b) adotta i regolamenti di cui all'articolo 15;
  - c) provvede alla nomina del Direttore generale dell'ATER regionale e alla nomina dei dirigenti responsabili delle due unità operative;
  - d) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di ogni esercizio ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);
  - e) adotta la dotazione organica dell'ATER regionale, nonché le sue eventuali modifiche;
  - f) delibera l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito;
  - g) esercita, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore generale e ai dirigenti, tutte le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale e di gestione aziendale;
  - h) definisce le competenze delle unità operative di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle funzioni di cui all'articolo 2.
- 2.** I regolamenti, il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono trasmessi entro trenta giorni dall'adozione alla Giunta regionale per la relativa approvazione."

**\*\* Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

*Omissis.*

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

**AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LA RICERCA SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE  
"AGENZIA UMBRIA RICERCHE"**

**Amministratore Unico**  
*(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)*

**Riferimenti normativi**

- l.r. n. 30/2000 (Artt. 6, 7, 13) \*
- l.r. n. 11/1995

<b>Nomina</b>	<b>Scadenza</b> <small>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata)</small>	<b>Durata incarico</b>	<b>Termine presentazione candidatura</b>
Amministratore Unico	Fine legislatura **	Legislatura regionale (l'A.U. può essere confermato)	<b>31 ottobre 2024</b>

**Requisiti specifici**

Elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito scientifico, accademico o professionale.

**Compenso**

Indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per cento di quella dei Consiglieri regionali e rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle attività inerenti l'incarico, alle condizioni e nella misura stabilite per i dirigenti regionali.

---

\* **l.r. 30/2000** - *Istituzione dell'Agazia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agazia Umbria Ricerche"*

**Art. 6**

(Organi)

1. Sono organi dell'Agazia:
  - a) l'Amministratore Unico;
  - b) il Comitato scientifico;
  - c) il Revisore dei conti.

**Art. 7**

(Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico dell'Agazia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito scientifico, accademico o professionale. L'Amministratore Unico dura in carica fino alla fine della legislatura, può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel programma triennale di cui all'articolo 2, comma 5.
2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agazia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare:
  - a) sovrintende al buon andamento dell'Agazia;
  - b) convoca e presiede il Comitato scientifico;
  - c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agazia;
  - d) predispose il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  - e) predispose il programma triennale di attività di cui all'articolo 2, comma 5, nonché la relazione annuale sulle attività svolte;
  - f) approva i singoli programmi di ricerca, in coerenza con il programma triennale di attività;
  - g) approva i regolamenti dell'Agazia;
  - h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione;
  - i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.

**Art. 13**

(Indennità)

1. All'Amministratore Unico spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per cento di quella dei consiglieri regionali e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle attività inerenti l'incarico, alle condizioni e nella misura stabilite per i dirigenti regionali.  
*Omissis.*

**\*\* Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

*Omissis.*

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

*Omissis."*

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)**  
**SCUOLA INFANZIA SANTA CROCE – CASA DEI BAMBINI MARIA MONTESSORI**

**Consiglio di Amministrazione**

*(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)*

**Riferimenti normativi**

- Statuto (artt. 9, 10, 12, 14 e 17) \*
- l.r. 11/1995

<b>Nomina</b>	<b>Scadenza</b> (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	<b>Durata incarico</b>	<b>Termine presentazione candidatura</b>
2 componenti	Fine legislatura **	Non superiore a 5 anni (comunque non oltre la durata della legislatura regionale)	<b>31 ottobre 2024</b>

**Requisiti specifici**

Possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa acquisita sia dagli studi compiuti che da esperienze professionali presso aziende pubbliche o private.

**Cause ostative**

Incompatibilità specifiche previste all'articolo 12 dello Statuto dell'A.S.P..

**Compenso**

Il Consiglio di amministrazione determina le indennità spettanti ai componenti il C.d.A..

**\* Statuto:**

**"Art. 9 - Organi di Governo**

1. Sono Organi di Amministrazione della Scuola:
    - a) il Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione
    - b) il Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo e vigilanza
  2. E' Organo di Governo e di Gestione della Scuola: il Direttore
  3. E' Organo di Revisione Contabile: il Collegio dei Revisori dei Conti
- Omissis

**Art. 10 - Disposizioni generali relative agli Organi di Amministrazione**

1. I componenti degli Organi di Amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi. La durata di ciascuno mandato non può essere superiore a cinque anni.  
Il mandato non può essere in ogni caso superiore alla durata dell'Ente o del soggetto che ha provveduto alla nomina.  
Omissis.
5. Gli Organi uscenti restano in carica ad ogni effetto sino all'insediamento di quelli subentranti.

**Art. 12 - Incompatibilità**

1. La carica di amministratore e di Direttore della Scuola è incompatibile con la carica di:
  - a) amministratore di Comune, Comunità montana, Provincia o Regione;
  - b) Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario dell'azienda Sanitaria Locale ove insiste l'Azienda;
  - c) dirigente di servizi socio-assistenziali di Comune, Provincia o Regione.
2. Non può essere nominato amministratore della Scuola:
  - a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa, che fornisca servizi alla Scuola;
  - b) il dipendente della Scuola, ovvero il prestatore d'opera nei confronti della Scuola stessa;
  - c) colui che abbia lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con la Scuola;
  - d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Scuola, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Azienda e non ha ancora estinto il debito;
  - e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Scuola, è stato legalmente messo in mora;
  - f) colui che si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali) e s.m.i..

**Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso di specifica qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende Pubbliche o Private, e per funzioni ricoperte, sono nominati come segue:
  - a) in numero di due, dal Comune nel quale l'Azienda ha la propria sede legale;
  - b) in numero di due indicati dalla Regione dell'Umbria;
  - c) in numero di uno, dal sodalizio di San Martino, con sede in Perugia.

**Art. 17 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo amministrativo dell'Ente definendone gli obiettivi e i programmi da attuare, indicandone le priorità ed emanando direttive di carattere generale dell'azione amministrativa per la gestione, individuando nella figura del Direttore il responsabile della gestione e dei risultati conseguiti.
2. Il Consiglio d' Amministrazione è organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.
3. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti:
  - a) nomina il Direttore;
  - b) definisce gli indirizzi generali, gli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
  - c) individua e assegna al Direttore le risorse umane, nonché materiali e le attività economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;
  - d) approva i bilanci (pluriennale di previsione, annuale d'esercizio, preventivo e consuntivo), nonché il documento di programmazione economica e l'eventuale piano di rientro in caso di esercizio chiuso in perdita;
  - e) verifica l'azione amministrativa e la gestione, nonché i relativi risultati, e adotta i provvedimenti conseguenziali;
  - f) delibera le modifiche statutarie e l'adozione dei regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione della Regione;
  - g) individua forme di collaborazione con altri enti, anche mediante la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni;
5. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione:
  - a) approvare i piani ed i programmi dell'Ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
  - b) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
  - c) approvare la dotazione organica della Scuola, su proposta del Direttore;
  - d) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio nell'interesse della Scuola;
  - e) approvare le proposte di convenzioni, nonché di costituzione e di modificazioni delle forme associative ammesse per legge;
  - f) designare i rappresentanti dell'Ente presso altri Enti od Istituzioni;
  - g) revocare i componenti del Consiglio, nei casi previsti ovvero pronunciarne la decadenza.
6. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:
  - h) approva la trasformazione del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
  - i) adotta il proprio regolamento Organizzativo e quello di Contabilità;
  - l) determina, nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 328/2001 e dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e i compensi dovuti all'Organo di revisione contabile;
  - m) approva gli indirizzi per la predisposizione dei contratti di servizio;
  - n) approva la proposta di partecipazione a forme sperimentali di gestione dei servizi.
7. Spettano inoltre al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:
  - a) approvazione delle rette o tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dall'Azienda;
  - b) autorizzazioni alla accettazione di lasciti e donazioni;
  - c) nomina del Tesoriere per il servizio di tesoreria dell'Ente;
  - d) autorizzazione alla contrattazione dei mutui;
  - e) autorizzazione alla stipulazione, nei casi e nelle misure ammesse, dei contratti decentrati aziendali;
  - f) nomina dei Revisori dei conti di propria competenza ai sensi del successivo art. 29;
  - g) costituzione di società e partecipazione ad enti, associazioni e consorzi, nel rispetto delle previsioni di cui al presente Statuto.
8. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi, ovvero compiti concernenti particolari settori di attività dell'Ente, al Presidente, o ad uno o più dei suoi membri e può avvalersi di consulenze tecniche esterne.”.

**\*\* Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

*Omissis.*

  - b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

*Omissis.”.*

# AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (ADiSU)

## Amministratore Unico

(inserito con determinazione dirigenziale 16 settembre 2024, n. 9805)

### Riferimenti normativi

- l.r. 6/2006 (artt. 10, 10-quater, 20-quater)\*
- l.r. n. 11/1995

Nomina	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	Fine legislatura **	Fino al termine della legislatura regionale	<b>31 ottobre 2024</b>

### Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale.

### Compenso

Il compenso è determinato, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale ed è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati.

---

\* **I.r. 6/2006** - Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)

#### "Art. 10 (Organi)

1. Sono organi dell'ADiSU:
  - a) l'Amministratore Unico;
  - b) il Collegio dei revisori dei conti;
  - b-bis) il Comitato di indirizzo.

#### Art. 10-quater (Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995, ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. L'Amministratore Unico può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel Piano triennale di cui all'articolo 4 e nel Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.
2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale delle attività istituzionali. In particolare:
  - a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
  - b) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante il Piano triennale di cui all'articolo 4 e il Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5;
  - c) convoca la prima seduta del Comitato di indirizzo in seguito alla nomina dei componenti di cui all'articolo 14 bis;
  - d) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
  - e) propone alla Giunta regionale il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;
  - f) propone alla Giunta regionale il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;
  - g) attua il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5, in coerenza con il programma triennale di attività;
  - h) propone alla Giunta regionale i regolamenti interni dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20 ter;
  - i) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di organizzazione;
  - l) propone alla Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 2/2005, nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;
  - m) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
  - n) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
  - o) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;

- p) convoca, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti;
- q) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.

**Art. 20-quater** (*Compensi*)

1. All'Amministratore Unico spetta un compenso, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. Il compenso è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati."

\*\* **Art. 15 c.1 l.r. 11/1995** - *Scadenza per fine legislatura*.

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

*Omissis*.

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

*Omissis*."

**COMMISSIONE COMPETENTE A DETERMINARE L'INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

*(inserito con determinazione dirigenziale 16 settembre 2024, n. 9805)*

**Riferimenti normativi**

- l.r. 1/2015 (art. 230 – Commissione competente a determinare l'indennità definitiva)\*
- l.r. 11/1995

<b>Designazione</b>	<b>Scadenza</b> (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	<b>Durata incarico</b>	<b>Termine presentazione candidatura</b>
4 componenti (**)	Fine legislatura **	Fino al termine della Legislatura regionale	<b>31 ottobre 2024</b>

**Requisiti specifici**

(\*\*) 2 componenti esperti in materia di estimo, tenuto conto delle funzioni della Commissione;

2 componenti esperti in materia di agricoltura e foreste, tenuto conto delle funzioni della Commissione.

**Compenso**

È prevista una indennità di presenza stabilita nella misura indicata dalla normativa vigente.

**l.r. 1/2015 (Testo unico Governo del Territorio e materie correlate)**

\* **Art. 230** - Commissione competente a determinare l'indennità definitiva.

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:

- a) il dirigente del Servizio regionale competente;
- b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;
- c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;
- d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente e nel caso di assenza o impedimento, dal membro designato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.

3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.

4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.

5. Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa. Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'articolo 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla Delib.G.R. del 14 marzo 2011, n. 216. Il suddetto compenso è dovuto anche nel caso previsto al punto g) del comma 6, limitatamente alla redazione di stime.

6. La Commissione svolge le funzioni che il D.P.R. 327/2001 e il presente Capo le attribuiscono e in particolare:

- a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'articolo 20, comma 3 del D.P.R. 327/2001, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
- b) determina l'indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata;
- c) determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 227, comma 4;
- d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'articolo 50 del D.P.R. 327/2001;
- e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'articolo 48 del D.P.R. 327/2001;
- f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
- g) esprime pareri, valutazioni e stime, anche relativamente agli accordi transattivi, su richiesta della Regione.

7. Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.

8. La commissione regionale, per i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di espropri, svolge le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 41 del D.P.R. 327/2001.”.

\*\*\* **Art. 15 c.1** l.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

*Omissis.*

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

**Riferimenti normativi**

- l.r. 9/1998 (artt. 6 e 7)\*
- l.r. 8/2007 (art. 4)\*\*
- l.r. 11/1995

<b>Nomina</b>	<b>Scadenza</b> (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	<b>Durata incarico</b>	<b>Termine presentazione candidatura</b>
Direttore generale	5 dicembre 2024	5 anni (rinnovabile una sola volta)	<b>5 novembre 2024</b>

**Requisiti specifici**

Elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale.

Possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento ed esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.

**Compenso**

Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, c. 2 l.r. 8/2007.

**Incompatibilità specifiche**

Quelle previste al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 1998.

---

\* **I.r. 9/1998** - Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)

**Art. 6** Organi dell'A.R.P.A. e sua organizzazione.

1. Sono organi dell'A.R.P.A.:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori dei conti
- b-bis) il Direttore Dipartimentale per ogni ambito territoriale.

**Art. 7** Direttore generale.

1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprono incarichi politici elettivi a livello dell'Unione Europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della Giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di Presidente della Provincia, di membro del Consiglio Provinciale, di membro dell'Assemblea dei Sindaci, di Sindaco o di Assessore o Consigliere Comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle agenzie per la protezione dell'ambiente, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti e che non siano condannati con sentenza passata in giudicato.

1-bis. Il Direttore generale deve essere in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e avere esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.

2. Al Direttore generale competono i poteri di gestione, amministrazione e di rappresentanza legale dell'A.R.P.A. ed è responsabile delle attività dell'Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e si avvale di un Direttore Tecnico e di un Direttore Amministrativo da lui nominati.

3. Il Direttore generale provvede in particolare, sentiti i Direttori dei dipartimenti territoriali:

- a) alla predisposizione della proposta di documento di programmazione triennale, dei piani annuali di attività e della Carta dei servizi, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 11;
- a-bis) alla approvazione del piano annuale di attività contenente i piani operativi elaborati dai dipartimenti territoriali comprensivi dei correlati fabbisogni economici e patrimoniali;
- b) alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- c) alla predisposizione del regolamento di organizzazione che definisce la dotazione organica complessiva, l'assetto organizzativo generale costituito dalla macrostruttura in conformità con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, nonché le modalità dell'articolazione delle strutture operative da attuare con successivi atti di organizzazione, seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione;
- d) alla definizione ed al coordinamento delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza e supporto dell'A.R.P.A. sulla base degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale;

- e) alla assegnazione, sulla base del piano annuale di attività, delle dotazioni finanziarie e strumentali ai dipartimenti territoriali e agli altri centri di responsabilità amministrativa definiti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, previo parere del comitato tecnico di coordinamento;
  - f) alla gestione del personale e del patrimonio;
  - g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività dell'A.R.P.A., da inviare alla Giunta regionale;
  - g-bis) all'approvazione del tariffario per le prestazioni rese ai soggetti privati e alla comunicazione alla Giunta regionale fino all'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 132/2016;
  - g-ter) all'assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento.
4. Il Direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno.”.

**\*\* I.r. 8/2007 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.**

**“Art. 4 Disposizioni per gli organi di enti e agenzie regionali.**

1. Le indennità spettanti ai presidenti, ai componenti dei consigli di amministrazione e agli amministratori unici degli enti, agenzie ed aziende di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17, sono stabilite dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla dimensione, alla rilevanza strategica e all'ambito territoriale di intervento dell'ente, agenzia o azienda, entro il limite massimo del 50 per cento per il presidente e del 30 per cento per i componenti dei consigli di amministrazione e dell'80 per cento per l'amministratore unico, dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il trattamento economico da corrispondere ai direttori, laddove previsti per legge, degli enti, agenzie e aziende di cui al comma 1, è determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto della tipologia dell'ente, in base ai criteri di cui al comma 1, e avuto riguardo, inoltre, alla dimensione della struttura, alle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, al grado di autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale del direttore, anche in relazione alla presenza di organi di amministrazione, tra un minimo del 60 per cento ed un massimo del 90 per cento di quello corrisposto ai direttori regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 ovvero di quello corrisposto ai direttori generali delle aziende sanitarie locali nel caso di enti, agenzie o aziende in cui è applicato il contratto collettivo di lavoro del comparto sanità.”.

**Amministratore Unico***(inserito con determinazione dirigenziale 21 ottobre 2024, n. 11057)***Riferimenti normativi**

- [Statuto \(art. 4 e 5\)\\*](#)
- l.r. 11/1995

Nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore Unico	3 anni	<b>5 novembre 2024</b>

**Requisiti specifici**

Possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato.

**Compenso**

All'Amministratore Unico può essere corrisposta un'indennità stabilita dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia e comunque entro i limiti di cui all'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 28.

---

**\* Statuto****"Art. 4 - Organi**

1. Sono organi dell'Azienda:
  - a) l'Amministratore Unico
  - b) il Sindaco Unico.

**Art. 5 - L'Amministratore Unico**

1. La Giunta Regionale provvede alla nomina dell'Amministratore Unico dell'Azienda e dispone in relazione al compenso da corrispondere allo stesso. L'Amministratore Unico è individuato tra i soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato.
2. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Azienda e dura in carica tre anni.
3. All'Amministratore Unico può essere corrisposta un'indennità stabilita dalla Giunta Regionale nella deliberazione di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e comunque entro i limiti di cui all'art. 16 della Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 28.
4. L'Amministratore Unico assicura il perseguimento degli obiettivi ed il rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale, esercita i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo, assumendo la responsabilità dell'organizzazione e gestione aziendale. In particolare l'Amministratore Unico:
  - a) svolge le attività amministrative di carattere unitario dell'Azienda, compresa l'adozione degli atti gestionali a rilevanza esterna;
  - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa ed il coordinamento e la gestione delle unità operative e del personale;
  - c) determina e attua le scelte da assumere relativamente all'amministrazione dell'Azienda;
  - d) dà attuazione, organizzando i mezzi ed il personale necessario, ai programmi, ai progetti, ai contratti di servizio e comunque all'attività dell'Azienda;
  - e) trasmette alla Giunta Regionale gli atti fondamentali da sottoporre al controllo;
  - f) adotta il bilancio preventivo annuale;
  - g) adotta il programma triennale delle attività ed i conseguenti programmi annuali attuativi;
  - h) adotta il bilancio consuntivo, completo della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
  - i) relaziona sull'andamento della gestione dell'Azienda alla Giunta Regionale annualmente e/o a richiesta;
  - l) adotta i programmi e piani di attività;
  - m) adotta i regolamenti per l'organizzazione generale e il funzionamento dell'Azienda ai sensi di quanto disposto nel presente Statuto, ivi compresa la determinazione della dotazione organica ed il regolamento di contabilità;
  - n) stipula tutti i contratti e le convenzioni;
  - o) sottoscrive i contratti di acquisto e alienazione di beni immobili, previo assenso della Giunta Regionale;
  - p) procede all'accettazione di somme, donazioni e legati disposti a favore dell'Azienda;
  - q) esegue ogni altro adempimento e adotta i provvedimenti derivanti da specifiche attribuzioni di compiti di volta in volta assegnati dalla Giunta Regionale;
  - r) più in generale compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessario per lo svolgimento dell'attività aziendale e il perseguimento delle finalità statutarie, con i limiti inerenti i poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione.  
(*Omissis...*)".